



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MONDEGGI BENE COMUNE"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita - nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e con sede in Via delle Cinque Giornate n.31, 50129 Firenze - quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "MONDEGGI BENE COMUNE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (ente del terzo settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'associazione "MONDEGGI BENE COMUNE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, culturali, e agricole nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Attività e Finalità

Articolo 3

Attività

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale (AIG) di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in particolare:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 244/2007;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'Associazione infine potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse previste dall'art.6 del D.Lgs 117/2017.

Finalità

Con lo sviluppo di queste attività si intendono perseguire le seguenti finalità principali:

La gestione agroecologica del territorio, tramite una sperimentazione agricola che fonda le proprie basi su un sistema di produzione che - traendo i principi fondamentali dall'ecologia - ne ricalca i criteri trasferendoli al settore agricolo; abbandonando definitivamente l'uso di concimi chimici ed accogliendo - quali regolatori dei sistemi produttivi - pratiche e principi fondati sulla biodiversità, sulla mutualità, sulla sussidiarietà e sulla condivisione dei ruoli energetici.

Il bene comune - E' questo il modello gestionale che fa emergere Mondeggi come aperto e attraversabile da tutta la comunità circostante, accessibile a chiunque voglia prendersene cura, in continuità con le regole contenute all'interno della Dichiarazione di Uso Civico della Comunità di Mondeggi già protocollata presso gli Enti e allegata al presente statuto, nonché della Carta dei Principi e degli Intenti.

La modalità di autogoverno si ispira pertanto ai principi di autogestione, cooperazione e mutualismo e si basa sulla partecipazione attiva, diffusa e continuativa di ogni componente, evitando per quanto possibile il principio della delega.

Aree d'intervento

Articolo 4

L'associazione realizza i propri scopi impegnandosi nelle seguenti aree di intervento

- **GESTIONE DI MONDEGGI COME BENE COMUNE**, in quanto unica modalità in grado di entrare in relazione stabile e cooperante con la comunità territoriale direttamente interessata e le sue eventuali richieste e indicazioni. Tale tipologia di gestione è finalizzata al soddisfacimento dei diritti fondamentali degli individui che sono parte attiva dei processi di cura e amministrazione diretta di Mondeggi e tenendo presente che l'autorganizzazione sociale e gli usi collettivi sviluppano sistemi di autonormazione attraverso specifiche forme di uso cura e rigenerazione dei beni comuni; salvaguardandoli per le generazioni future e consentendo a quelle presenti di sperimentare modelli di godimento partecipativi a beneficio dell'intera collettività.
Principio inderogabile è la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione da parte di tutti, nel rispetto dei limiti fisici del bene. Nell'ottica della gestione di un bene comune, rientrano anche le seguenti attività (tra le altre):
 - accoglienza, alloggio, residenza, ospitalità e ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di chi opera a Mondeggi, avendo come priorità quella di garantire alloggio a chiunque si occuperà materialmente della gestione agroecologica della tenuta
 - Attività agricole produttive da svolgersi o con soci lavoratori nel rispetto delle norme che regolano le attività degli enti del terzo settore o con affidamento a cooperative o altre attività di impresa che permettano la gestione produttiva dei terreni della tenuta
 - agricoltura sociale da organizzarsi in sintonia e sinergia con le altre realtà che operano sulla Tenuta di Mondeggi
 - sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate

- promozione della cultura della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
 - promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i Gruppi di Acquisto Solidali
 - iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
 - altre attività, da cui conseguano entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
 - promozione e realizzazione di spazi condivisi per la gestione di servizi comuni
- **ATTIVITA' AGRICOLA FINALIZZATA ALLA CURA DELLA TENUTA E PRODUZIONE DI CIBO SECONDO LE PRATICHE DELL'AGROECOLOGIA**, fondamentale alla crescita qualitativa della società e al raggiungimento dell'autodeterminazione alimentare, liberando l'agricoltura dalle logiche industriali e del profitto. In quest'ottica viene perseguito il diritto di esercitare il lavoro in assenza di dinamiche di alienazione tra lavoratore, attività e prodotto e nell'indipendenza dell'organizzazione delle varie attività con la pratica dell'autogoverno; attraverso le seguenti attività (tra le altre):
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali della Tenuta di Mondeggi, basati su una visione olistica e intersistemica dell'ambiente inteso nella sua globalità e conseguentemente un utilizzo armonico e sostenibile delle risorse naturali. Ciò si attuerà attraverso la sperimentazione di nuovi metodi di agricoltura, la coltivazione di nuove specie vegetali, il miglioramento delle qualità genetiche e la ricerca di più appropriati criteri di allevamento, la ricerca di nuovi modelli di autonomia alimentare ed energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente
 - interventi di cura e valorizzazione della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio, dei giardini, siepi e quant'altro attiene al patrimonio ambientale e naturalistico della Tenuta
 - attività produttive e commerciali ispirate a principi e pratiche dell'Economia Solidale e alle Comunità di Sostegno dell'Agricoltura; svolte nell'ambito della filiera contadina agroecologica sviluppata all'interno della Tenuta di Mondeggi e della rete locale di piccoli produttori, che possano prevedere l'accesso al mercato ed il pagamento di un prezzo equo, garantendo inoltre condizioni di lavoro sicure - nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali - in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, attraverso una autogestione responsabile e trasparente e la creazione di un sistema indipendente e autonomo sul piano decisionale che ne permetta l'emancipazione nel tempo dai circuiti economici dominanti. Ciò anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura agricola, artigianale e commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
 - organizzazione e gestione di spacci e negozi per la vendita diretta di prodotti agricoli, agroalimentare e non solo. In particolare vengono promossi:
 - l'attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra i soci, senza applicazione di alcun ricarico, per sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per la persona umana e per l'ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo;
 - il sostegno ai produttori piccoli e locali stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione
- **FORMAZIONE**, attraverso:
- la promozione di una scuola contadina libera gratuita e autogestita, di attività di formazione culturale anche in collaborazione con altri organismi, di centri di documentazione e autoformazione, percorsi sperimentali in campo che porti ad un continuo scambio di saperi, manualità e ingegnosità necessarie alla soluzione di problemi contingenti e alla programmazione del futuro
 - attività di formazione e ricerca sull'agroecologia, focalizzate all'elaborazione e l'apprendimento di pratiche utili alle comunità che - partendo dall'uso condiviso del territorio e dall'autodeterminazione

- alimentare – contribuiscono alla teorizzazione di un nuovo modello sociale;
- promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università.
- **SALUTE**, attraverso l'organizzazione di un tessuto di relazioni e competenze che permettano alla comunità di autodeterminarsi nel campo della salute del corpo e della mente. Si attuano pratiche di promozione, formazione e riabilitazione della salute che mettono al centro il principio di autodeterminazione personale, dei gruppi e della comunità in linea con paradigma di salute olistica. Tale paradigma si coniuga completamente con quello agroecologico, che ha come finalità la tutela della salute dell'ambiente mantenendo l'equilibrio naturale tra sistemi.
Le attività di formazione e cura saranno orientate alla promozione della salute personale, sociale ed ambientale e si rifanno ai principi di salute olistica. Queste si possono realizzare nella forma di seminari, laboratori, corsi, sedute individuali di pratiche quali qui-gong, yoga, meditazione, psicologia di comunità
- **ARTE**, attraverso l'individuazione di specifiche aree e percorsi dedicati, in modo da coinvolgere l'intera Tenuta di Mondeggi, con opere ed eventi in sintonia e armonia con le altre attività che vi si svolgono; nonché realizzazione di installazioni artistiche e opere d'arte collegate ai luoghi e agli scopi del progetto
- **CONOSCENZA DEL TERRITORIO**, attraverso la promozione di escursioni guidate, dell'educazione ambientale, della progettazione di percorsi escursionistici e naturalistici, della conoscenza salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente in generale

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere operazioni economiche o finanziarie per il miglior raggiungimento dei propri fini e nel rispetto del presente statuto.

Soci

Articolo 6

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore (APS, ODV, Cooperative, Cooperative di Comunità), altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché soggetti giuridici deputati alla gestione agricola del territorio di Mondeggi.

I soci giuridici dovranno nominare il rappresentante deputato alla partecipazione delle assemblee.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, la cui tipologia ed entità sarà stabilita dall'Assemblea con apposita determinazione.

Articolo 7

L'ammissione all'associazione avviene automaticamente, previa la dichiarazione del socio di conoscere ed accettare la dichiarazione di uso civico e collettivo e la carta dei principi e degli intenti; nel corso della prima assemblea successiva all'ammissione, il socio si presenterà agli altri soci.

In quella sede, su espressa richiesta motivata di almeno tre soci, l'ammissione può essere revocata dall'assemblea e la motivazione dovrà essere comunicata all'interessato entro i 30 giorni successivi.

Il socio revocato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 8

In considerazione delle modalità di autogoverno di cui l'Associazione si doterà, ogni socio è tenuto a

garantire la massima partecipazione possibile all'interno delle attività promosse dall'Associazione, con particolare attenzione:

- alle assemblee, al fine di rendere le decisioni prese condivise e partecipate e di evitare il principio della delega.
- ai momenti collettivi delle lavorazioni agricole
- agli eventi sociali e conviviali periodici

Articolo 9

I soci hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione- di partecipare alle assemblee
- di ricoprire cariche sociali
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi all'Assemblea e da evadersi entro i 15 giorni successivi.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere - con preavviso scritto di almeno 8 giorni - dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, della dichiarazione di uso civico e collettivo e della carta dei principi e degli intenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione per comportamenti antidemocratici, sessisti, violenti, nonché per palesi inadempienze rispetto ai principi contenuti all'interno dei documenti fondanti della Comunità di Mondeggi
- per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni
- per prolungata inattività e assenza dalle assemblee e dalla vita della comunità senza adeguata motivazione

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Articolo 11

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo, nonché con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Articolo 12

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che:

- condividendo gli ideali dell'associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario,
- richiedano di trascorrere un breve periodo di tempo a Mondeggi per contribuire alle attività dell'Associazione e conoscerne i principi e gli intenti,
- partecipano alle attività proposte dall'Associazione e le incentivano con la propria presenza.

I sostenitori hanno il diritto di partecipare alle assemblee e il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Nei casi 2) e 3) di cui sopra, i sostenitori dovranno sottoscrivere una liberatoria in merito alla responsabilità individuale circa eventuali infortuni o danni.

Lavoratori

Articolo 13

L'associazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, qualora risulti necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea plenaria soci
- le eventuali assemblee di secondo livello;
- il Consiglio Direttivo;

Articolo 15

L'Assemblea plenaria costituisce l'organo decisionale sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e ciascun associato (sia persona fisica che persona giuridica) ha diritto a un unico voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Non è consentita la delega.

L'Assemblea discute di tutte le linee generali di indirizzo delle attività svolte all'interno dell'Associazione. In particolare:

- discute ed approva il bilancio e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero;
- discute collettivamente la programmazione delle attività e delle iniziative esterne, sulla base di una proposta diretta in assemblea;

- coordina l'utilizzo degli spazi tenendo conto, innanzitutto, del limite fisico degli stessi e delle attività proposte dai gruppi di lavoro istituiti volta per volta;
- aggiorna il calendario delle attività da svolgersi;
- aggiorna il calendario delle iniziative esterne a cui partecipare;
- stabilisce gli strumenti per garantire un'ampia divulgazione delle attività programmate;
- può costituire appositi "gruppi di lavoro" che supportano tecnicamente la realizzazione delle attività programmate, la comunicazione, la logistica e la cura dei vari spazi in relazione alle esigenze organizzative emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità;
- discute e approva pubblicamente gli impegni di spesa relativi all'autogoverno, alla gestione e alla programmazione;
- valuta la promozione di raccolta fondi e iniziative di crowdfunding a sostegno di attività e progetti;
- cura la comunicazione verso la popolazione residente nel territorio
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, della carta dei principi e degli intenti e della dichiarazione di uso civico;
- autorizza la costituzione di assemblee di secondo livello

All'inizio di ogni assemblea viene nominato chi modera ed annota gli interventi, chi gestisce i tempi di intervento e chi redige il verbale: l'assemblea non può iniziare se non vengono individuate queste figure, essenziali per il corretto ed efficiente svolgimento dell'assemblea stessa

Ogni seduta dell'Assemblea si conclude con l'aggiornamento del calendario delle attività

Articolo 16

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso tempi congrui e mezzi di comunicazione appropriati.

L'Assemblea Plenaria si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione con l'ordine del giorno delle varie assemblee dovrà essere effettuata tramite email o social network - ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione - almeno 7 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 17

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione ed almeno 7 presenti in seconda convocazione.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

Le decisioni prese vengono stabilite perseguendo il metodo del consenso (tale metodo - o **processo decisionale consensuale** - è un processo decisionale di gruppo che ha come obiettivo quello di pervenire a una decisione consensuale, che non sia solo l'espressione dell'accordo tra la maggioranza dei partecipanti, ma che integri nella decisione anche le obiezioni della minoranza. Il consenso non è unanimità: la decisione finale, di solito, non coincide con la prima preferenza di ciascun individuo del gruppo, e ci saranno persone a cui il risultato finale non piacerà parzialmente o del tutto, ma sarà una decisione a cui tutti avranno acconsentito e a cui ciascuno sarà disposto, a livelli diversi, a cooperare)

Articolo 18

Per le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione ed il 50% in seconda convocazione.

Articolo 19

I soci si possono auto-organizzare in assemblee di secondo livello, preventivamente autorizzate dall'assemblea plenaria, per facilitare e semplificare lo sviluppo dei singoli progetti e tutte le attività in generale.

Tali assemblee sono subordinate all'Assemblea Plenaria, sono comunque aperte a tutti i soci interessati e devono seguire – nel corso dei propri processi decisionali – il metodo del consenso.

Tali assemblee, nonché i gruppi di lavoro nominati dall'Assemblea Plenaria, vengono convocate e si riuniscono con le stesse modalità previste per l'assemblea plenaria, con cadenze temporali funzionali alle attività da trattare nelle singole assemblee stesse.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 12 componenti, nominati dall'Assemblea: esso dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per 1 volta.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Nella composizione del consiglio verrà promossa l'equità di genere, generazione e di competenze.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese tramite il metodo del consenso.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo attua ogni delibera dell'Assemblea Plenaria – che è e rimane l'unico organo decisionale dell'Associazione - necessario allo sviluppo del programma di attività deliberato dall'Assemblea. Nello specifico:

- sceglie tra i propri componenti il presidente;
- sceglie tra i propri componenti il vice presidente;
- sceglie il tesoriere e il segretario;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispose annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- coordina, se del caso, le attività seguite dalle assemblee di secondo livello ex art.19
- redige un verbale dei propri incontri, che archivia in un registro elettronico e/o cartaceo, che può essere visionato da ogni socio che ne faccia specifica richiesta
- coordina – se del caso – le attività sviluppate dalle assemblee di secondo livello di cui all'art.19

Articolo 23

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Assemblea provvederà a nominarne uno in sostituzione.

Il Presidente

Articolo 24

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale: dura in carica per il periodo deliberato dal consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di

assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Tesoriere

Articolo 25

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

L'Organo di controllo

Articolo 26

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Articolo 27

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 29

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto

Articolo 30

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti.

I beni conferiti per la dotazione agricola di Mondeggi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d'uso i soggetti che li hanno conferiti - ove individuabili - possono richiederne la restituzione.

Qualora tali soggetti non risultino più individuabili, spetterà all'Assemblea Plenaria determinare la destinazione dei beni in oggetto.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili: in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 31

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati con soggetti terzi.

L'Associazione, previa delibera dell'Assemblea, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Libri sociali

Articolo 32

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

Pubblicità e trasparenza

Articolo 33

L'Assemblea affida al Consiglio Direttivo la pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Bilancio sociale e informativa sociale

Articolo 34

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Articolo 35

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità del consenso di cui all'art.18 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma - su proposta dell'Assemblea - sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Agenzia delle Entrate
UFFICIO FIRENZE - ATTO REGISTRATO
IL 16 MAG. 2023 AL N. 21.763
ESATTI e *[signature]*
IL DIRETTORE